



COMUNE DI QUADRI

(Provincia di Chieti)

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945129
Fax 0872 945170 e-mail comune.quadri@libero.it
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690

DETERMINAZIONE N. 44

DEL 13/04/2018

Oggetto: Annullamento in autotutela della determinazione n.35 del 16/03/2018 avente ad oggetto “indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo, settore amministrativo, segreteria e tributi Cat. D., posizione economica D1” – pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale concorsi ed esami n. 28 del 06.04.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta del Comune di Quadri n. 18 del 31/03/2017 parzialmente integrata e modificata con Deliberazione della Giunta n.38 del 10/07/2018, è stata approvata la dotazione organica dell'Ente e il programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2017/2019 ed è stata prevista l'assunzione di un Istruttore direttivo-Servizio Amministrativo-Segreteria-Tributi a tempo pieno ed indeterminato, Categoria D, Posizione Economica D1;
- con determinazione nr. 145 del 10/11/2017 sono stati posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità tra Enti e che gli stessi si sono rilevati infruttuosi;
- con Determinazione nr.35 del 16/03/2018 del Responsabile del Servizio veniva indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo-Servizio Amministrativo-Segreteria-Tributi a tempo pieno ed indeterminato, Categoria D, Posizione Economica D1;

Considerato:

- che il Bando, unitamente a tutti gli allegati è stato pubblicato, nelle forme e modalità di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 28 del 06 aprile 2018 nonché sul sito istituzionale del Comune di Quadri www.comune.quadri.ch.it alla voce Amministrazione Trasparente Sotto Sezione Bandi di concorso;

Dato atto che:

- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per la data del 19 Aprile 2018 entro le ore 12.00;
- all'addata odierna del 13 aprile 2018 sono pervenute nr.4 domande;

Dato atto che a seguito di un ulteriore esame operato dall'Amministrazione nel bando di selezione sono emerse carenze e inesattezze al paragrafo “Art.3-Requisiti per l'ammissione al concorso”;

Considerato, in particolare, che in detto paragrafo non risultano sufficientemente specificati i titoli di studio equipollenti e/o equiparati a quelli indicati al punto 7 del citato art.3 ed idonei per l'ammissione al concorso nonché risulta erroneamente del tutto omessa la previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, come previsto dall'art.37 del D.lgs n.165/2001 e s.m.i.

Rilevato che detta previsione è un requisito necessario, fondamentale ed obbligatorio per partecipare al concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in forza della legge delega n. 124/2015, poi confermata dalla riforma Madia, e in particolare all'articolo 17, comma 1, lettera e), che recita :
“*Previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale*

requisito di partecipazione al concorso; o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici; secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire”.

Ritenuto, quindi, che il predetto bando presenta profili di illegittimità che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità e consentono all'Ente di provvedere al suo annullamento in presenza di fondati motivi di pubblico interesse (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014).

Richiamata la Giurisprudenza amministrativa che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr ex multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

Dato atto che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela sia in quanto non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande e sia perché il bando di concorso non rientra tra i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole. (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

Rilevato che “la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);

Rilevato che “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

Dato atto della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela delle procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il TUEL 267/2000;

D E T E R M I N A

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di annullare d'ufficio in autotutela, per i motivi specificati in premessa e qui integralmente riportati, la determinazione del Responsabile del Servizio n. 35 del n.16/03/2018 avente ad oggetto: "Indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo, settore amministrativo, segreteria e tributi Cat. D., posizione economica D1. Approvazione Bando”, nonché tutti gli atti connessi e conseguenti.
3. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Quadri, sul sito istituzionale del Comune www.comune.quadri.ch.it alla voce Amministrazione Trasparente Sotto Sezione Bandi di concorso e e sulla G.U della Repubblica Italiana IV Serie speciale concorsi ed esami.
4. Di rimettere alla Giunta Comunale ogni decisione per l'emanazione di un nuovo bando rettificato ed integrato sulla base di quanto sopra esposto.

Il Responsabile del Servizio
F.to DR. ACCONCIA Domenico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124–1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Reg. Pubbl. nr. 105/2018

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18.06.2009,n.69*) in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 13 /04/2018 al 28 /04/2018

Quadri, 13 /04/2018

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott. Domenico Acconcia